



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 10/07/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2007, n. 861

Modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 16 lettera d) ed e) dei Regolamenti regionali n. 21 e n. 22 del 6 aprile 2005 e dell'art. 16 del bando Microimpresa – Turismo Por Puglia 2000/2006 – Misura 4.14.

L'Assessore al Turismo e Industria Alberghiera, On. Massimo Ostillio, d'intesa con l'Assessore al Bilancio e Programmazione, Prof. Francesco Saponaro, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Misura 4.14, POR Puglia 2000/2006, confermata dal Dirigente dell'Ufficio II e I dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Regolamento regionale n. 21 del 06.04.2005 "POR Puglia 2000 - 2006 Misura 4.14 Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 19.04.2005.

Il Regolamento regionale n. 22 del 06.04.2005 "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale" è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 19.04.2005.

All'art. 16 lett. e) (Cumulo e revoche) dei due succitati Regolamenti è previsto che l'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo procederà alla revoca delle agevolazioni "qualora l'impresa, entro 6 mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni non abbia dimostrato di aver realizzato almeno il 20% dell'investimento ammesso, trasmettendo scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e copia delle relative fatture quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 23".

Con delibera G.R. n. 376 del 15.03.2005 è stato approvato lo schema di bando della "Microimpresa - Turismo" POR Puglia 2000/2006 - Asse IV "Sistemi locali di Sviluppo" - Misura 4.14", pubblicato sul B.U.R.P. n. 87 del 30.06.2005.

All'art. 16 (Revoche) del succitato bando è previsto che saranno soggette alla revoca delle agevolazioni le imprese "che non dimostrano l'avvenuta realizzazione di almeno il 20% dell'investimento ammesso così come previsto dal precedente articolo 12 (obbligo dal quale sono esentate le imprese che richiedono l'erogazione della prima quota a fronte di SAL) ".

Si deve considerare che la ratio delle disposizioni regolamentari, relativa alla revoca delle agevolazioni in caso di mancata realizzazione di almeno il 20% dell'investimento ammesso entro la scadenza prevista, è quella di assicurare che l'investimento agevolato sia attivato in un congruo tempo dalla data di notifica della determinazione di concessione e che lo stesso possa essere ultimato nei tempi programmati, consentendo, quindi, l'accelerazione della spesa e la piena utilizzazione delle risorse comunitarie e nazionali assegnate alla Regione Puglia per dette finalità.

Per contro, la rigida interpretazione della normativa, nella sua formulazione testuale, da parte dei Soggetti Convenzionati, impone che le imprese finanziate, a pena di revoca, non solo attestino di aver realizzato almeno il 20 % dell'investimento entro la scadenza prevista, ma che provino anche di aver

saldato le fatture relative a tale quota di investimento.

Ciò comporta per le imprese tempi estremamente ristretti per il pagamento delle forniture, in contrasto con i normali usi commerciali di pagamento che, come è noto, prevedono normalmente dilazioni, specie in spese di investimento.

Ciò premesso, alla luce dello spirito della normativa in questione, che mira a selezionare i migliori investimenti e ad accelerarne l'attuazione, ma che non può incidere sugli usi correnti di mercato, occorre necessariamente superare il problema senza modificare il contenuto precettivo della norma regolamentare.

Per l'effetto, atteso che necessita prioritariamente ritenere in regola ogni iniziativa che presenti, entro la scadenza prevista, lo stato di avanzamento pari almeno al 20% dell'investimento ammesso, occorre dare alle imprese la possibilità di dimostrare di aver assolto a detto obbligo, sia mediante l'esibizione di copia delle fatture quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori, sia tramite presentazione di perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante il valore effettivo degli investimenti realizzati.

Detta risoluzione è giustificativa dell'interesse pubblico di utilizzazione delle risorse, e salvaguarda il contenuto dei due succitati Regolamenti e del bando Microimpresa Turismo.

Inoltre, i regolamenti regionali n. 21 e 22 del 6.04.2005 prevedono, per l'erogazione del contributo in c/impianti due quote, (pari rispettivamente al 50%, al 40%, più il saldo finale).

In particolare, l'art. 16 lett d) dei suddetti regolamenti regionali prevede la revoca delle agevolazioni "qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di erogazione del contributo, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota".

Occorre rilevare che la disposizione normativa surrichiamata, è stata emanata in analogia a quanto previsto dalla Circolare MICA n. 900516 del 13.12.2000 (Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle agevolazioni al settore turistico - alberghiero di cui alla L. 488/92), che si riferiva esclusivamente ai programmi di investimento che beneficiano delle agevolazioni in tre quote, escluso il saldo.

Per l'effetto, la lett. d) dell'art. 16 dei regolamenti regionali nn. 21 e 22 del 2005 non ha efficacia applicativa.

Si ritiene, infine di dover informare la Giunta regionale in ordine ad alcune istanze pervenute da Associazioni di categoria e Ditte interessate, che hanno avanzato alla Regione Puglia- Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera - formali richieste di proroga di almeno 6 mesi del termine fissato per la dimostrazione di aver realizzato il 20% dell'investimento, motivate da obiettive ragioni operative, che hanno impedito il rispetto della tempistica prevista.

Non si ritiene di dover aderire a tali richieste non solo perché comporterebbero ritardi nella realizzazione degli investimenti con elevati rischi che gli stessi non siano completati nei tempi programmati, ma soprattutto perché, detta condizione è prevista dai bandi e ove fosse disattesa nella fase di gestione dei medesimi, altererebbe le condizioni a cui è subordinata la concessione delle agevolazioni, con grave nocumento per quegli operatori che in base a detta disposizione hanno, eventualmente, deciso di non presentare istanza di finanziamento.

Pertanto, l'obbligo di aver realizzato il 20% dell'investimento nei tempi previsti dai bandi non può essere differito.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettere D/K - della l.r. n. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale".

L'Assessore relatore, di intesa con l'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Turismo e Industria Alberghiera, di intesa con l'Assessore al Bilancio e Programmazione;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura 4.14 del POR Puglia 2000/2006, dal Dirigente dell'Ufficio II e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di disporre, in riferimento all'art. 16, lett. e) dei regolamenti regionali n. 21 e n. 22 del 6.04.2005, nonché all'art. 16 del bando "Microimpresa Turismo" che, la dimostrazione di aver assolto allo stato di avanzamento di almeno il 20% dell'investimento ammesso, può avvenire sia con presentazione di copia delle relative fatture quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori, sia tramite presentazione di una perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante il valore degli investimenti realizzati;
- di dare atto che la disposizione, prevista dall'art. 16 lett. d) dei due Regolamenti regionali n. 21 e n. 22 del 06.04.2005, è riferita ai programmi di investimento che beneficiano delle agevolazioni in tre quote, escluso il saldo finale e, per l'effetto, di disporre che la lett. d) dell'art. 16 dei regolamenti regionali nn. 21 e 22 del 2005 non ha efficacia applicativa;
- di non ammettere alcuna proroga al termine previsto dall'art. 16 lett. e) dei Regolamenti regionali n. 21 e n. 22 del 06.04.2005;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo e Industria Alberghiera di notificare il presente provvedimento agli Istituti di credito convenzionati (per quanto riguarda i Regolamenti regionali n. 21 e n. 22 del 06.04.2005) e a Sviluppo Italia (per quanto riguarda il bando della "Microimpresa - Turismo" POR Puglia 2000/2006 - Asse IV "Sistemi locali di Sviluppo" - Misura 4.14").
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta

Il Presidente Dott. Romano Donno

Il Presidente

On. Nichi Vendola

---